



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla legge n.134 del 7.8.2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.7617/STC dell’8 settembre 2010;

Visto il D.M. n° 19336 del 5/6/1979, con cui è stata rilasciata al laboratorio “EDILPROVE” srl di Grottaglie l’autorizzazione ad eseguire e certificare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.M. n° 289 del 3/10/2015, con cui è stata rinnovata al laboratorio “EDILPROVE” srl l’autorizzazione ad eseguire e certificare prove sui materiali da costruzione con efficacia fino alla data del 2/10/2020;

Vista la domanda del 30/9/2015 e la relativa documentazione allegata, con cui la società “EDILPROVE” srl ha chiesto il nulla osta per la cessione del ramo d’azienda alla Società “QUALITY CONTROL” srl già in possesso di propria autorizzazione con laboratorio in Medolago (BG);

Vista la nota n. 7524 del 12/10/2015 con la quale il Servizio Tecnico Centrale, effettuata positivamente l’istruttoria, ha rilasciato il richiesto nulla osta;

Vista la nota n. 8727 del 27/11/2015 con la quale il laboratorio ha trasmesso la documentazione relativa alla cessione di cui trattasi;

DECRETA

Art.1 – Con decorrenza 1 febbraio 2016, l’autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione, già rilasciata al laboratorio “EDILPROVE Srl” di Grottaglie (TA) con D.M. n° 289 del



3/10/2015 e scadenza 2/10/2020, è trasferita al laboratorio "QUALITY CONTROL" srl, Viale Jonio 8 – 74023 GROTTAGLIE (TA).

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. E' prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Ciro MONACO.

Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto ha validità dal 1/2/2016 fino al 31/1/2021. Il presente Decreto potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7618/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Art. 8 - A decorrere dal 1/2/2016 il D.M. 289 del 3/10/2015 è abrogato.



IL PRESIDENTE REGGENTE
(Massimo SESSA)

ER